

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 20 giugno 1995.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio.

Art. 1.

1. È istituita una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) prendere conoscenza delle indagini effettuate fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione da parte delle autorità pubbliche sull'ACNA di Cengio e sul relativo impianto RESOL, nonché dei programmi, dei progetti e delle relazioni dell'ACNA in merito alle attività svolte e ai sistemi di protezione dall'inquinamento adottati;

b) acquisire tutta la documentazione predisposta dalle regioni Piemonte e Liguria, dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, dagli enti locali compresi nelle aree «ad elevato rischio di crisi ambientale» ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1987, e gli studi svolti dagli enti di ricerca che abbiano compiuto indagini in merito;

c) accertare la validità del progetto denominato RESOL sotto il profilo della non emissione di sostanze tossico-nocive nell'ambiente e del trattamento degli inquinanti prodotti, nonché sotto il profilo dell'utilizzo delle migliori risorse tecnologiche attuali;

d) accertare le condizioni di salute degli abitanti anche attraverso la collaborazione delle autorità sanitarie locali;

e) accertare eventuali responsabilità o mancanze da parte della direzione dell'azienda, dei funzionari preposti al controllo dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini;

f) accertare eventuali responsabilità in ordine all'occultamento della presenza di composti tossico-nocivi.

Art. 2.

1. La commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

Art. 3.

1. La commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori, il presidente, un vicepresidente e un segretario con votazione a scrutinio segreto.

Art. 4.

1. La commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

1. Per le testimonianze davanti alla commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 6.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

Art. 7.

1. La commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.

Art. 8.

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal suo insediamento per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), ed entro sei mesi, prorogabili per ulteriori tre mesi, per quanto concerne gli altri adempimenti, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Roma, 20 giugno 1995

Il Presidente: PIVETTI

LAVORI PREPARATORI

Presentato alla Camera dai deputati MALVEZZI e ROSSI Oreste il 14 ottobre 1994.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 30 novembre 1994, con i pareri della I, della V e della X commissione.

Esaminato dalla VIII commissione il 14 ed il 20 dicembre 1994.

Esaminato in aula il 29 maggio ed il 20 giugno 1995, data quest'ultima della sua approvazione.

95A3686

DELIBERAZIONE 20 giugno 1995.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Art. 1.

Composizione della commissione

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, presso la Camera dei deputati, una commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

2. La commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

3. La commissione nella prima seduta elegge il presidente, un vicepresidente e due segretari.